

TRIBUNALE DI TRANI

Procedura di ristrutturazione dei debiti

ex art. 67 d.lgs. 14/2019 - Ricorso rivisto e
aggiornato al 15/01/2024

Ricorrente: Sig. PATRUNO Maurangelo

Advisor: dott. Jacopo Valente

Via Aldo Moro 59 - Bisceglie (BT)
jacopovalente@pec.it



Il sottoscritto Jacopo Valente, nato a Trani (BT) il 22/09/1984, C.F. VLNJCP84P22L328M, dottore commercialista iscritto all'Odcec di Trani al n. 1224/A, con studio professionale a Bisceglie (BT) in Via Aldo Moro n. 59, pec: jacopovalente@pec.it in qualità di advisor di **Patruno Maurangelo**, nato a Bisceglie (BT) il 14/11/1975 ed ivi residente in Via Pio X n. 50, C.F. PTRMNG75S14A883Q,

PREMESSO

- che in data 22/12/2023 veniva depositato il ricorso per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del Sig. Patruno Maurangelo al n. R.G. 176/2023;
- che in data 28/12/2023 il Presidente, dott. Rana, chiedeva di indicare i motivi della collocazione in prededuzione del credito dell'Advisor per € 1.500,00;
- che in ossequio all'art. 6 d.lgs. 14/2019 solo per i crediti relativi ai compensi a favore dell'OCC esiste una prededuzione legale;
- che nel presente ricorso, rispetto all'ultima versione depositata, è stata variata la distribuzione dell'attivo riportando il 100% del credito relativo al compenso per il sottoscritto advisor tra i crediti privilegiati;
- che in data **05/10/2023** il Tribunale di Trani, in persona del Giudice dott.ssa Stano, ha rigettato la precedente domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (R.G. P.U. 20-1/2023) non ravvisando il requisito della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: nello specifico, nella precedente istanza, al creditore ipotecario AMCO veniva offerta la somma di € 62.380 a fronte di un valore dell'immobile ipotecato e sottoposto a procedura esecutiva ((n. 180/2021 R.G.E. Tribunale di Trani) pari ad € 147.275; si riporta un breve passaggio del decreto di diniego qui richiamato: *"Nel caso di specie, considerando che il*



valore del bene ipotecato e sottoposto a procedura esecutiva ha un valore di circa € 147.275,00 e che l'offerta minima di acquisto ammonterebbe ad € 110.456,25, solamente una vendita al quarto esperimento potrebbe nuocere alle ragioni del creditore ipotecario, a fronte del pagamento di circa € 62.380,00 offerto nell'ambito del piano”;

- *che nel medesimo decreto di diniego sopra citato il Tribunale di Trani ha confermato che il ricorrente assume la qualifica di **consumatore**: “rilevato che, nella fattispecie, l'indebitamento oggetto di composizione è stato in gran parte causato da mutuo ipotecario intercorrente con Amco s.p.a., quale cessionaria del credito di Bancapulia, e da finanziamento Ifis Npl Investing, che rappresentano l'80% della massa debitoria; rilevato altresì che, ad oggi, il ricorrente non svolge più alcuna attività imprenditoriale dal 2010; per tutto quanto precede e agli effetti della disciplina in discorso **Patruno Maurangelo può considerarsi consumatore**, e il piano proposto è quindi **ammissibile**, sotto il profilo soggettivo.”*
- *che il ricorrente:*
 - *versa in uno stato di sovraindebitamento così come disciplinato dall'art. 2 comma 1 lett. c) del d.lgs. 14/2019;*
 - *non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti;*
 - *non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;*
 - *non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;*
 - *non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni;*



- che il nucleo familiare del ricorrente, coniugato e con due figlie, è così composto:
 - Patruno Maurangelo, C.F. PTRMNG75S14A883Q;
 - Trione Flora, C.F. TRNFLR72H47A883M;
 - Patruno Noemi, C.F. PTRNMO04A47A883G;
 - Patruno Valentina, C.F. PTRVNT07P45A883W;
- che le cause del sovraindebitamento del ricorrente sono da rintracciare nello sfortunato epilogo della sua attività imprenditoriale che lo ha lasciato senza lavoro e incapace di far fronte agli impegni finanziari presi anni prima in concorrenza di un lavoro stabile. Il sig. Patruno ha esercitato l'attività di sistemazione parchi, giardini e aiuole sino al 2010, anno in cui, suo malgrado, ha dovuto cessare la partita iva. Nel 2005, infatti, gli veniva notificato un avviso di accertamento attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate ricostruiva con metodo analitico-induttivo il suo reddito chiedendo il versamento di maggiori imposte per circa € 97.000. Il sig. Patruno faceva ricorso avverso l'avviso di accertamento ottenendo sentenza favorevole dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari. La medesima sentenza veniva ribaltata in Commissione Regionale con l'effetto di cristallizzare nella posizione debitoria del ricorrente le maggiori imposte, sanzioni ed interessi richiesti con l'avviso di accertamento. A questo evento, che ha notevolmente turbato l'equilibrio psicologico ed economico del ricorrente e di tutta la sua famiglia, si è aggiunta la notoria crisi del 2008 che ha ridotto i consumi delle famiglie, a partire da quelli considerati più superflui quali appunto la sistemazione di parchi e giardini. La contrazione del lavoro è stata in quel periodo tanto drammatica da costringere il ricorrente a cessare definitivamente la partita



iva nel 2010. Dopo dodici anni dalla cancellazione della partita iva, il sig. Patruno ha ricevuto una notizia *agrodolce*. La Corte di Cassazione, in data 14/03/2022, depositava la sentenza che cassava la sentenza della CTR Puglia e condannava l'Agenzia delle Entrate alla liquidazione delle spese legali (poi pignorate in data 17/10/2023). Da una parte c'è stata dunque la soddisfazione di veder riconosciute le proprie ragioni dinanzi alle pretese dell'Erario, seppur con dodici anni di ritardo, e dall'altra si è appalesata l'amarezza per aver visto sfiorire la propria attività imprenditoriale anche a causa di un atto di recupero che si è poi dimostrato errato.

- che il ricorrente, a causa della cessazione della sua attività e dei redditi insufficienti ottenuti negli anni successivi come lavoratore dipendente, non ha potuto più adempiere al regolare versamento delle rate del mutuo fondiario stipulato con Bancapulia s.p.a. per l'acquisto dell'abitazione principale e del finanziamento al consumo siglato con Carifin s.p.a. finalizzato all'acquisto di un'autovettura;
- che ad oggi il ricorrente, sebbene assunto a tempo parziale dal fratello Giovanni, amministratore di condominio, non gode di un reddito sufficiente a garantire il sostentamento della propria famiglia ed è pertanto incapace di soddisfare appieno sia i bisogni del suo nucleo familiare sia i diritti dei suoi creditori;
- che il ricorrente è proprietario dell'immobile in cui risiede con la propria famiglia e la salvaguardia del tetto familiare è di estrema importanza per la tenuta anche psicologica dell'intera famiglia considerato che una spesa per un canone di locazione, in caso di prosecuzione della procedura esecutiva in corso, sarebbe insostenibile e costringerebbe tutta la famiglia all'indigenza;
- che lo stato di sovraindebitamento ha natura promiscua e deriva in misura prevalente dal mutuo ipotecario fondiario stipulato per l'acquisto della casa e



da un finanziamento al consumo per l'acquisto dell'auto e solo in misura minore (circa il **19%** del totale dei debiti), dall'attività di impresa cessata oltre dieci anni fa;

- che il Tribunale di Reggio Emilia, con un provvedimento del 20/10/2022 ha dichiarato *ammissibile la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore anche se nella proposta vengono inseriti debiti di origine imprenditoriale quando quelli di origine privata sono in percentuale di importo prevalente*;
- che il Tribunale di Napoli Nord, con la pronuncia del 12/11/2022, ha chiarito che *al soggetto sovraindebitato possa riconoscersi quella qualifica (di consumatore) e, a tale scopo, deve farsi riferimento non tanto al tipo di attività da quello svolta ma al titolo delle obbligazioni inadempite che hanno determinato il suo squilibrio finanziario, economico e patrimoniale. In tal senso può ritenersi che quel presupposto ricorra laddove quel soggetto:*
*1) abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale; o 2) regoli con il piano **sia debiti inerenti l'attività di impresa o professionale attualmente svolta (nell'accezione dimensionale interna ai requisiti d'accesso più generali di cui alla L. 3/2012), sia bisogni di natura personale e familiare**, a condizione però che lo squilibrio sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per soddisfare proprio quest'ultimi bisogni, determinando così un'insolvenza qualificata; oppure 3) **non abbia più la qualità di professionista/imprenditore e ristrutturi con il piano sia debiti inerenti la sua precedente attività, sia debiti derivanti da suoi personali interessi.***
- che i creditori emersi nella fase di ricognizione del passivo sono i seguenti:



1. **AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.** - Creditore con privilegio ipotecario sull'immobile in Bisceglie alla via Pio X n. 50 - (pec amco@pec.amco.it) quale cessionaria del credito di Bancapulia per rate scadute e residue di un mutuo fondiario per acquisto prima casa per € 131.580,00;
2. **IFIS NPL INVESTING S.P.A.** - Creditore chirografario - (pec ifisnplinvesting@bancaifis.legalmail.it), quale cessionaria del credito di Carifin s.p.a. per rate scadute e residue di un finanziamento al consumo di € 68.882,00;
3. **Agenzia Entrate-Riscossione di Bari** - Creditore privilegiato con ipoteca sugli immobili (n. 2 box) in Bisceglie alla via Ricasoli - (pec pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it) per le cartelle di pagamento:

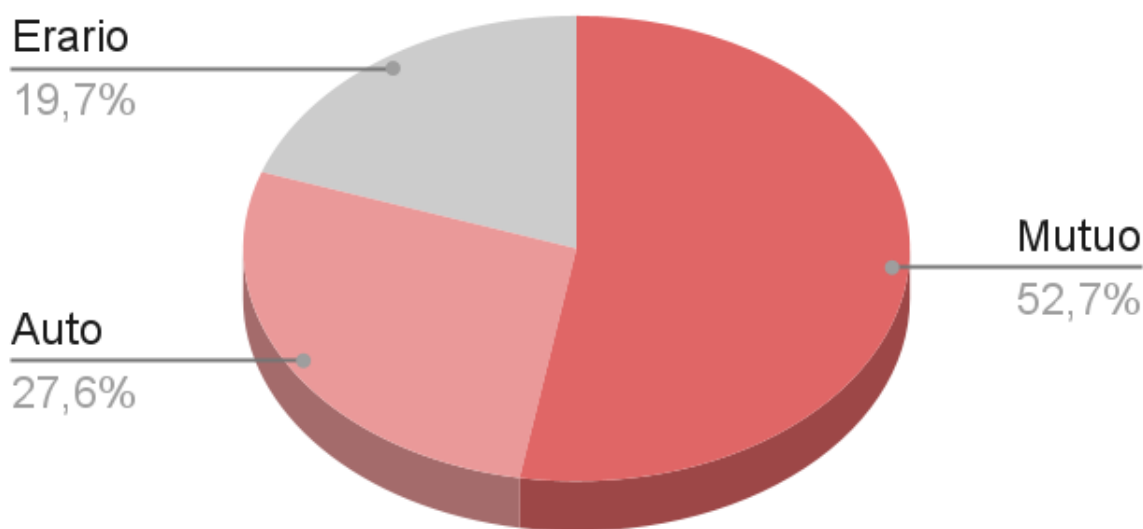
01420090112230616000 (INPS-Andria) € 10.790,45;
01420110090852710000 (Collegio Periti Agrari) per € 283,36;
01420120003563491000 (Multiente) per € 2.056,90;
01420120008696081000 (AdE-Bat) per € 31.782,73;
01420130040295242000 (AdE-Bat) per € 4.781,84;
01420140009445004000 (CCIAA-Bari) per € 6,91;
01420150007837501000 (CCIAA-Bari) per € 60,76;
01420150024329330000 (Collegio Periti Agrari) per € 237,29;
01420160006609472000 (CCIAA-Bari) per € 168,77;
01420160028009176000 (Collegio Periti Agrari) per € 222,60;
01420170006149816000 (CCIAA-Bari) per € 138,54;
01420170014175716000 (Comune di Bisceglie) per € 132,04;
01420170023505636000 (Collegio Periti Agrari) per € 214,51;
01420180003737657000 (CCIAA-Bari) per € 106,49;



01420190011860984000 (CCIAA-Bari) per € 82,82;

- che il totale del passivo ammonta dunque ad **€ 251.528,01**;
- che il c.d. *stralcio delle cartelle* fino a mille euro introdotto dalla Finanziaria 2023 ridurrà l'ammontare dei debiti nei confronti dell'AdE-Riscossione portando i debiti di origine imprenditoriale al **19,7% del totale della massa debitoria**;
- che oltre l'**80%** della massa debitoria si riferisce a debiti di **natura personale/familiare** (V. grafico a torta);

Composizione massa debitoria - grafico a torta



- che l'attivo del ricorrente è così composto:
 - appartamento in via Pio X n. 50 (già n. 40) in Bisceglie (BT) iscritto in Catasto al Foglio 12 - 496 - 43, cat. A/2, classe 4, 6 vani.



L'appartamento, in cui il ricorrente risiede con la propria famiglia, è oggetto del Processo Esecutivo Immobiliare n° **180/2021** promosso da Amco s.p.a. quale cessionaria di Bancapulia s.p.a. istituto che a suo tempo ha concesso al ricorrente un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sul suddetto immobile di abitazione e successivamente lo ha costituito in mora resolvendo il contratto per inadempimento.

- box in via Ricasoli n. 36 in Bisceglie (BT) iscritto in Catasto al Foglio 12-3374-77, cat. C/6, classe 3, consistenza 16 m²;
- box in via Ricasoli n. 36 in Bisceglie (BT) iscritto in Catasto al Foglio 12-3374-78, cat. C/6, classe 3, consistenza 18 m².

Entrambi i box sono oggetto di ipoteca legale da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

- conto corrente aperto presso BCC Alta Murgia con un saldo al 31/12/2022 di **€ 3.364,08**.
- come risultante dal P.R.A., il ricorrente è proprietario di un'autovettura Peugeot Ranch, targata BR133YJ, immatricolata nell'anno 2001 e dal valore irrisorio.

- che il reddito del ricorrente negli ultimi tre anni è stato tanto esiguo da costringerlo a chiedere aiuto ai propri familiari ed è in sintesi così distribuito:

- **Anno 2020:** € 3.452,18
- **Anno 2021:** € 5.373,49
- **Anno 2022:** € 3.294,00

- che anche il coniuge, con cui i rapporti si sono fortemente deteriorati anche a causa della forte tensione familiare generata dai problemi finanziari, lavora in modo saltuario cambiando spesso impiego; nello specifico nel 2022 ha dichiarato redditi per € 9.472;



- che la famiglia del ricorrente, per il suo mantenimento, necessita delle seguenti somme:

vitto, abbigliamento, igiene casa e persone	€ 450,00	€ 5.400,00
auto	€ 50,00	€ 600,00
Spese condominiali	€ 40,00	€ 480,00
riscaldamento	€ 40,00	€ 480,00
energia elettrica	€ 45,00	€ 540,00
telefoniche	€ 30,00	€ 360,00
consumo acqua	€ 10,00	€ 120,00
canone rai	€ 10,00	€ 120,00
TARI	€ 25,00	€ 300,00
spese varie (mediche e medicinali e terapie)	€ 300,00	€ 3.600,00
totale spese	€ 1.000,00	€ 12.000,00

- che il ricorrente, al fine di porre rimedio alla sua situazione di sovraindebitamento, intende offrire ai creditori le somme schematizzate nella seguente tabella che riporta il credito vantato dai singoli creditori opposto alla soddisfazione in percentuale ed in valore assoluto che gli stessi otterrebbero con l'omologazione della presente procedura:



Creditori procedura	Credito complessivo	%	Pre-deduzione - versamento in unica soluzione	Versamento unica soluzione	Versamento rateale	Chirografari
OCC di Trani	€9.120,00	100%	€9.120,00			
Creditori ipotecari						
AMCO s.p.a.	€131.580,00	63,08 %		€ 63.500,00	€ 19.500,00	
AdE-Riscossione	€51.066,01	28,71 %		€ 7.000,00		
Creditori privilegiati						
Advisor - dott. Valente	€1.500,00	100%			€1.500,00	
Creditori chirografari						
IFIS NPL s.p.a.	€68.882,00	0%				
Totali	€262.148,01		€9.120,00	€70.500,00	€21.000,00	€0,00
			Totale proposto			€100.620,00

- che all'Occ di Trani sono stati già versati due acconti rispettivamente di € 294 ed € 1.823,90, per cui, in base al preventivo sottoscritto in data 05/08/2022 ed allegato, il saldo dovuto è di € 7.002,10;
- che la fattibilità della suddetta proposta è resa possibile dall'apporto di un finanziatore terzo, Sig. Giovanni Patruno, fratello del ricorrente, il quale ha dato disponibilità ad elargire la somma di **€ 100.620,00** di cui € 79.620,00 in un'unica soluzione ed € 21.000 in 72 rate mensili all'omologazione della procedura;
- che i versamenti mensili verrebbero eseguiti innanzitutto a favore del creditore ipotecario **AMCO** mediante 68 rate da **€ 286,77** ciascuna (per un totale di € 20.620) e le ultime 4 rate, dalla n. 69 alla n. 72, da € 375 l'una a favore dell'advisor per il saldo delle sue competenze;
- che in data 17/10/2023 l'Agenzia Entrate-Riscossione ha notificato un pignoramento credito presso terzi con il quale ordina al terzo, segnatamente



Agenzia Entrate, per somme dovute a seguito della sentenza di Cassazione con cui al Patruno venivano riconosciute le spese legali, di versare la somma di € 7.666; ebbene detta somma deve intendersi a parziale soddisfazione del credito vantato da AdE-Riscossione che in caso di omologa, quindi, oltre ai € 7.000 offerti mediante il presente piano, otterrebbe anche € 7.666 mediante il suddetto pignoramento per un totale di € 14.666 ed una soddisfazione in percentuale pari al 28,71% del credito originario;

- che il Sig. Giovanni Patruno fratello del ricorrente ed esercente l'attività di agente immobiliare, ha dimostrato la disponibilità della somma di € 79.620,00 esibendo libretto postale da cui risulta un saldo superiore a quanto promesso;
- che lo stesso, nell'ultimo triennio, ha conseguito redditi sufficienti a garantire il versamento di € 21.000 in 72 rate mensili; dalle dichiarazioni dei redditi esibite sono emersi i seguenti redditi complessivi:

anno 2020: € 51.970

anno 2021: € 62.678

anno 2022: € 40.859

Inoltre, dalla documentazione richiesta al fine di conteggiare gli impegni finanziari già in essere del Sig. Giovanni Patruno, emerge un impegno di € 321,50 con Banca Popolare Pugliese, repertorio n. 38177, ed uno di € 300,51 con Banca Popolare Pugliese, repertorio n. 42758;

- che la falcidia proposta ai creditori privilegiati tiene conto dei criteri dettati dall'art. 67 c. 4 del d.lgs. 14/2019 allorquando viene offerta una cifra non inferiore a quella realizzabile in sede liquidazione tenuto conto di un **numero medio di tentativi d'asta di 2,4** (Fonte. Banca d'Italia - Paper: *Le procedure esecutive immobiliari: il funzionamento e gli effetti delle recenti riforme* - pag. 15);



- che l'attuale rinnovata proposta, fermo restando le somme offerte agli altri creditori, prevede come unica novità una maggiorazione delle somme offerte in favore del creditore ipotecario AMCO che da € 62.380 passano ad € **83.000**; tale importo è superiore a quanto realizzabile in sede di liquidazione dell'immobile ipotecato tenuto conto del prezzo base d'asta di € 147.275 che dopo il secondo esperimento verrebbe ribassato ad € **82.842**.

Tutto ciò premesso,

CHIEDE

all'Ill.mo Giudice delegato di dichiarare aperta la **procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore** ai sensi dell'art. 67 d.lgs. 14/2019 proposta dal sig. Patruno Maurangelo;

che **venga altresì disposta**, ai sensi dell'art. 70 c. 4 d.lgs. 14/2019, la **sospensione** del Processo Esecutivo Immobiliare n° **180/2021** promosso da AMCO s.p.a. in corso sull'abitazione principale di Via Pio X n. 50 che costringerebbe il ricorrente e la sua famiglia ad una situazione di estrema indigenza visto l'aiuto già chiesto ed ottenuto presso i familiari i quali non potrebbero farsi anche carico delle spese di un canone di locazione per un ulteriore immobile e che siano inibite eventuali azioni esecutive individuali da parte dei creditori.

Con osservanza

Bisceglie, 15/01/2024

dott. Jacopo Valente

Allegati:

1. Conferimento delega;



2. Autocertificazione stato di famiglia;
3. CU Patruno 2020-2021-2022;
4. copia estratti conto;
5. Relazione particolareggiata OCC di Trani - dott. Fabio Magarelli
6. Preventivo OCC 05/08/2022
7. Estratto Paper Banca d'Italia: *Le procedure esecutive immobiliari: il funzionamento e gli effetti delle recenti riforme.*
8. dichiarazione redditi Giovanni Patruno;
9. copia libretto postale Giovanni Patruno;
10. copia documenti impegni finanziari Giovanni Patruno;
11. copia pignoramento presso terzi AdE-Riscossione;
12. copia dichiarazione apporto finanza esterna;
13. copia diniego R.G. P.U. 20-1/2023.



DOTT. FABIO MAGARELLI
COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE
Via Paolo Borsellino, 43 – 76125 Trani
Tel. 0883.480388 – Fax 0883.488238
drfmagar@tin.it – fabio.magarelli@pec.commercialisti.it

RELAZIONE DEL GESTORE
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
ex art. 68 C.C.I.

Procedimento n° 94/2023 O.C.C. di Trani

Ricorrente:

PATRUNO MAURANGELO
con il Dott. Jacopo Valente, Advisor

Gestore della crisi:

Dott. Fabio Magarelli



RELAZIONE DEL GESTORE

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ex art. 68 CCI

Premessa

Il sottoscritto Dott. Fabio Magarelli, Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Trani al n. 606/A, con studio in Trani (BT) alla via Paolo Borsellino n. 43, codice fiscale MGRFBA63E30A662Q, p. i.v.a. n. 04961340728, mail drfmgar@tin.it, p.e.c. fabio.magarelli@pec.commercialisti.it, Tel. 0883.480388 – cell. 3475573537; nella qualità di gestore della crisi nominato dall'O.C.C. di Trani, al fine di redigere la relazione prevista dall'art. 68 CCI, rappresenta:

- che il sig. PATRUNO MAURANGELO, nato il 14.11.1975 a Bisceglie (BT), c.a.p. 76011, ed ivi residente alla via Pio X n. 50, codice fiscale PTRMNG75S14A883Q, di professione impiegato, domiciliato presso il suo advisor Dott. Jacopo Valente con studio in Trani alla via Aldo Moro n. 59, ha presentato all'O.C.C. di Trani una nuova istanza di nomina del gestore (allegato 1.a), dopo aver ricevuto il diniego dell'omologazione del precedente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore da lui presentato da parte del Tribunale di Trani, che ha ritenuto non sussistere la convenienza, per il creditore ipotecario, rispetto all'alternativa liquidatoria;
- che con comunicazione via p.e.c. del 20.10.2023 il referente dell'O.C.C. di Trani Dott. Antonello Soldani nominava gestore lo scrivente, (allegato 1.a);
- che il sottoscritto gestore, accettato l'incarico, sottoscriveva una prima dichiarazione di indipendenza rispetto ai ricorrenti (allegato 1.b); ed una seconda dichiarazione di indipendenza rispetto ai creditori (allegato 1.c);

Il sottoscritto gestore, specificando che lo scopo del presente incarico è quello di predisporre una relazione ai sensi dell'art. 68 del C.C.I. contenente:

- l'indicazione delle cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e una valutazione sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
- una valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;



- l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento abbia tenuto conto del merito creditizio, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita,

DICHIARA

- a) di essere in possesso dei requisiti per la nomina a gestore della crisi da sovraindebitamento nel rispetto del regolamento dell'O.C.C. di Trani e come già autocertificato con la sottoscrizione dell'accettazione dell'incarico conferitogli dall'O.C.C. di Trani;
- b) di non essere in condizioni di incompatibilità e/o in situazione di conflitto di interesse per l'espletamento dell'incarico rispetto all'O.C.C. di Trani, al ricorrente e ai suoi creditori;
- c) di non avere mai ricevuto alcun incarico professionale per conto del ricorrente e dei suoi creditori;
- d) di non essere parente o affine entro il quarto grado del ricorrente e/o dei componenti del suo nucleo familiare;
- e) di avere sottoscritto una polizza professionale nella quale rientra l'attività professionale di gestore della crisi di impresa da sovraindebitamento con la compagnia di assicurazione Unipol SAI, sottoscritta il 27.05.2019 e scadente il 26.05.2024 (allegato 1.d), già comunicata all'O.C.C. di Trani.



1. Il ricorrente e l'advisor

Come indicato in premessa, il ricorrente è il Sig. PATRUNO Maurangelo, identificato dal documento di identità elettronico n. CA16900FD e dal codice fiscale PTRMNG75S14A883Q residente in Bisceglie (Ba) alla via Pio X n. 50 nel circondario di competenza del Tribunale di Trani con un nucleo familiare, come da autocertificazione, costituito da n° 4 (quattro) componenti (allegati 2a-b) e precisamente:

n°	nominativo	Rapporto fam.	Data di nascita	Codice fiscale
1	Patruno Maurangelo	padre	14/11/1975	PTRMNG75S14A883Q
2	Trione Flora	madre	07/06/1972	TRNFLR72H47A883M
3	Patruno Noemi	figlia	07/01/2004	PTRNMO04A47A883G
4	Patruno Valentina	figlia	05/09/2007	PTRVNT07P45A883W

Il ricorrente ha autocertificato in domanda:

- a) che ricorrono i presupposti di ammissibilità alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in quanto, avendo cessato la propria attività imprenditoriale nel 2010, i debiti inseriti nel piano sono prevalentemente debiti di natura consumeristica;
- b) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella sul sovraindebitamento;
- c) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di sovraindebitamento;
- d) non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
- e) che si impegnano a fornire tutto il necessario supporto e la massima collaborazione possibile per l'eventuale integrazione del piano di ristrutturazione e per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria eventualmente richiesta dall'O.C.C. di Trani.

Il ricorrente ha dichiarato di eleggere domicilio presso il proprio consulente - advisor – difensore: dott. Jacopo VALENTE, con studio in Trani alla via Aldo Moro n. 59; codice fiscale VLNJCP84P22L328M; p. i.v.a. 07939380726; recapito cellulare 3494450745; e-mail jacopovalente@yahoo.it; p.e.c. jacopovalente@pec.it.



1.a Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei ricorrenti e del proprio nucleo familiare.

Il ricorrente ha dichiarato che le spese mensili occorrenti per il sostentamento del proprio nucleo familiare ammontano complessivamente ad € 12.000,00 annue e sono quelle riportate nella tabella di seguito riportata:

n°	Descrizione tipologia di spesa	Importo mensile	Importo annuo
1	vitto, abbigliamento, igiene casa e persone.	€ 450	€ 5.400
2	auto	€ 50	€ 600
3	condominiali	€ 40	€ 480
4	riscaldamento	€ 40	€ 480
5	energia elettrica	€ 45	€ 540
6	telefoniche	€ 30	€ 360
7	consumo acqua	€ 10	€ 120
8	canone rai	€ 10	€ 120
9	TARI	€ 25	€ 300
10	spese varie (mediche e medicinali e terapie)	€ 300	€ 3.600
	totale spese	€ 1.000	€ 12.000

1.b I redditi dei ricorrenti e del proprio nucleo familiare

Il ricorrente ha dichiarato di non avere presentato alcuna dichiarazione dei redditi negli ultimi anni, salvo il mod. 730 congiunto relativo ai redditi suoi e del coniuge prodotti nell'anno 2022. Dalla verifica effettuata c/o l'Agenzia delle entrate attraverso la consultazione del cassetto fiscale, oltre all'ultimo mod. 730 congiunto, per gli anni precedenti sono in effetti risultate unicamente le CU di lavoro dipendente a tempo determinato e autonomo per modesti importi, a riprova della situazione fortemente precaria del ricorrente e della famiglia.

La verifica della documentazione presente nel cassetto fiscale del ricorrente è avvenuta in data 21.11.2023 presso lo studio dello scrivente gestore, alla presenza del ricorrente, del fratello di lui e del suo advisor, come risulta nel verbale della riunione. (allegato 2.c)



Riguardo ai redditi del coniuge del ricorrente relativi agli anni precedenti al 2022, il ricorrente ha dichiarato che la moglie in quegli anni era titolare di contratti saltuari di co.co.co a tempo determinato.

Pertanto, il riepilogo dei redditi del nucleo familiare è il seguente.

Redditi del ricorrente sig. Patruno Maurangelo (allegato 2.d-e)

	Lordo €	Ritenute €
Redditi dell'anno 2019		
CU da INPS	0	0
CU aut. da Patruno G.	1.700,00	340,00
Redditi dell'anno 2020		
CU da Patruno Giovanni	2.322,18	534,10
CU aut. da Patruno G.	1.130,00	226,00
Redditi dell'anno 2021		
CU da Patruno Giovanni	3.536,05	813,29
CU da INPS	1.837,44	422,61
Redditi dell'anno 2022		
Mod. 730 congiunto	9.472,00	819
Mod. 730 cong- - coniuge	3.294,00	

Ne consegue che, per raggiungere il minimo vitale per sé e la famiglia, il ricorrente ha dovuto e deve ricorrere ad aiuti esterni.

Dall'esame del conto corrente bancario del ricorrente (allegati 2.f-g) risultano movimenti che non trovano riscontro nei redditi dichiarati. Interpellato al riguardo, il ricorrente ha giustificato tali movimenti con il transito sul suo conto corrente del prezzo di compravendite immobiliari in cui egli rivestiva la qualifica di procuratore di parti, in cui incassava e riversava il prezzo di vendita, senza percepire alcun compenso da tale attività.

Al riguardo il ricorrente ha depositato gli atti pubblici relativi alle compravendite i cui movimenti coincidono con quelli riportati negli estratti conto (allegato 2.h).



2. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal ricorrente

Il ricorrente ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che si avvale, pressoché integralmente, dei fondi presenti e futuri messi a disposizione dal fratello del ricorrente, sig. Giovanni Patruno (allegato 3.a).

Il piano prevede di mettere a disposizione dei creditori ipotecari:

a) l'importo complessivo di € 100.620,00 da erogarsi:

-per € 80.000, immediatamente, a mezzo bonifici bancari ed in un'unica soluzione, all'omologa del piano -nei tempi tecnici necessari;

-per € 20.620 in 72 rate mensili di pari importo;

b) il credito di € 7.666,00 vantato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per spese legali giudiziarie liquidate all'esito di giudizio definitivo, già oggetto di pignoramento presso il terzo da parte dell'Agenzia della Riscossione.

Il piano prevede i seguenti pagamenti.

- A. Il **pagamento integrale** (100%) dei creditori in prededuzione (advisor e O.C.C.) rispettivamente dell'Advisor **Dott. Jacopo Valente** per € **1.500,00** iva e accessori inclusi e dell'**O.C.C. di Trani** per € **9.120,00** (compreso iva, al lordo degli acconti già versati ed escluse le spese anticipate dall'O.C.C.) per un importo complessivo € **10.620,00**.
- B. La **falcidia e la ristrutturazione** del credito vantato dal creditore ipotecario, con privilegio sull'abitazione principale del ricorrente, **AMCO S.p.A.** al quale è garantito il pagamento di € **83.000,00** pari al 63,07% del credito risultante alla data di presentazione della domanda (€ 131.580,00), e quindi in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di vendita dell'immobile di € 82.842,00 attribuibile al bene immobile ipotecato nell'ipotesi di esecuzione immobiliare con la media di n. 2 ribassi d'asta, diminuito dei costi della vendita coattiva a carico della procedura.
- C. La **falcidia e la ristrutturazione** del credito di € 51.066,01 vantato dal creditore ipotecario, con privilegio su due box del ricorrente, **Agenzia Entrate Riscossione S.p.A.** al quale è garantito il pagamento complessivo di € **14.666,00**, pari al 28,71% del suo credito, con € 7.000,00 immediatamente dopo l'omologa del piano ed € 7.666,00 con l'acquisizione della somma pignorata dallo stesso Riscossore al terzo Agenzia Delle Entrate, debitrice nei confronti del ricorrente per le spese legali dovute all'esito del giudizio di Cassazione che ha definitivamente annullato l'accertamento fiscale subito



dal ricorrente oltre dodici anni fa e condannato l'A.d.E. alla refusione delle spese legali. L'importo complessivo offerto di € **14.666,00** non sarebbe inferiore a quello realizzabile dalla vendita coattiva dei due box ipotecati dal Riscossore, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai due immobili, alla necessità di interventi di manutenzione straordinaria - stimati in € 10.000,00, ad una verosimile ipotesi di due ribassi d'asta, secondo la media nazionale e ad una stima prudentiale delle spese della procedura da sostenere. Oltre all'appetibilità del pagamento immediato anziché al termine della procedura di vendita.

D. La **falcidia e azzeramento** dei creditori privilegiati e chirografari, tra i quali sono compresi i creditori con privilegio ipotecario per la parte degradata.

Il terzo sovventore delle risorse finanziarie necessarie per sostenere il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, pari a complessivi € 100.620,00, è il fratello del ricorrente, sig. Giovanni Patruno, il quale si è reso disponibile a fornire la suddetta somma per l'adempimento del piano, a condizione della sua omologa (allegato 3.b). A tal fine ha depositato le proprie ultime dichiarazioni dei redditi e la copia del libretto postale a riprova delle proprie capacità di reddito e di disponibilità delle somme. (Allegati 3.c-d)

In particolare, i dati complessivi del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sono riepilogati nel seguente prospetto dove da un lato sono esposte le risorse finanziarie che il ricorrente intende mettere a disposizione e dall'altro lato come tali risorse dell'attivo saranno assegnate ai creditori.



PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

del ricorrente PATRUNO MAURANGELO

importi arrotondati all'euro

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI		ASSEGNAZIONE AI CREDITORI	
finanza terza esterna da versarsi per € 80,000 in unica soluzione all'omologa del piano e per € 20.620 in 72 rate mensili di pari importo	100.620,00 €	IN PREDEDUZIONE	10.620,00 €
		compenso advisor	1.500,00 €
		compenso OCC di Trani	9.120,00 €
Credito verso AdE per rimborso spese legali liquidate in sentenza, pignorato da AdER	7.666,00 €	PRIVILEGIATI	97.666,00 €
		privilegio ipotecario di 1° grado	83.000,00 €
		privilegio ipotecario di 1° grado	7.000,00 €
		privilegio ipotecario di 1° grado	7.666,00 €
		CHIROGRAFARI	- €
		creditori privilegiati degradati	- €
		creditori chirografari	- €
totale risorse	108.286,00 €	totale pagamenti	108.286,00 €

La durata del piano del consumatore

Per quanto riguarda la durata, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto si concluderebbe, per la gran parte, sostanzialmente alla data di omologa, o entro i tempi tecnici per ricevere le risorse del terzo ed operare i pagamenti immediati previsti nel piano, dell'importo complessivo di € 80.000,00.



La somma residua di € 20.620 sarebbe destinata integralmente al creditore ipotecario AMCO S.p.A. e corrisposta in 72 rate mensili di pari importo (€ 286,39).

Il credito verso AdE di € 7.666,00 per il rimborso delle spese legali rimarrebbe nelle disponibilità del pignorante Agenzia della Riscossione, che proseguirebbe nella procedura di pignoramento presso terzi.

Il piano, pertanto, si concluderebbe definitivamente in sei anni dal pagamento della prima mensilità.

2.a elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (ex art. 67, co. 2, lett. a)

-Creditori in prededuzione e indicazione presunta dei costi della procedura.

I costi in prededuzione sono:

- 1) **compenso spettante all'advisor**, come dichiarato dalle parti, per un importo di **€ 1.500,00** iva inclusa.
- 2) **compenso spettante all'O.C.C.**, risultante dal conferimento di incarico o dalla tabella utilizzate dall'O.C.C. di Trani per un importo di **€ 9.119,50** iva inclusa, al lordo degli acconti già versati.

Tra i crediti in prededuzione vanno aggiunte le spese della procedura anticipate dall'OCC e/o quelle presunte ancora da sostenere, che possono essere così sintetizzate:

- contributo e marche per l'autorizzazione all'accesso alla banca dati: **€ 43,00**;
- contributi e marche per casellario e carichi pendenti: **€ 39,84**;
- contributo unificato per procedimenti di volontaria giurisdizione **€ 98,00** (articoli 9, comma 1 e 13, comma 1, lettera b del D.P.R. n.115 del 30 maggio 2002); diritti forfettari **€ 27,00** (art. 30 D.P.R. 115 del 30/05/2002);
- spese registrazione del solo decreto di omologa quale atto a contenuto patrimoniale diverso da quelli tipici del T.U. dell'imposta di registro (Tar. I art. 8/DPR 26/04/1986 n. 131) e con tassazione con imposta fissa ad oggi pari ad **€ 200,00**;
- tasse ipotecarie **€ 35,00**.



-Creditori con privilegio ipotecario

3) Amco – Asset Management Company S.p.A.

Privilegio: ipoteca sull'immobile in Bisceglie alla via Pio X n. 50

Il creditore è cessionario del credito a suo tempo vantato da Bancapulia S.p.A. per residuo di capitale ed interessi di mutuo ipotecario più spese, risolto per inadempimento del debitore.

L'importo complessivo del credito è di € 131.984,51, dedotto dall'atto di pignoramento notificato al ricorrente il 24.08.2021 (allegato 3.e), oltre agli interessi maturati da allora.

Al pignoramento dell'immobile è seguito l'avvio di una procedura esecutiva immobiliare, RGE n. 180/2022, attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Trani.

Dall'esito delle verifiche effettuate, con ispezione ipotecaria sull'immobile *de quo*, si rileva la sostanziale corrispondenza con quanto dichiarato dal ricorrente, che si riferisce all'importo, leggermente inferiore, contenuto nella lettera di messa in mora da parte di Bancapulia S.p.A. del 08.02.2017 (allegato 3.f) e rilevato nella centrale rischi della Banca d'Italia.

L'importo del credito, comprensivo degli interessi, aggiornato al 20.02.2023, comunicato dalla banca via p.e.c. il 06.12.2023 a riscontro della lettera di circolarizzazione, è di € **143.625,04**, oltre a interessi e spese successive (allegato 3.g).

4) Agenzia Entrate Riscossione S.p.A.

Privilegio: ipoteca sugli immobili box in Bisceglie alla via Ricasoli

Il credito deriva dalle posizioni debitorie del ricorrente verso Agenzia delle Entrate, INPS CCIAA di Bari, iscritte a ruolo e in parte oggetto di procedure esecutive del Riscossore, con due iscrizioni di ipoteca legale sui due immobili interrati (box) di proprietà del ricorrente in Bisceglie alla via Ricasoli.

L'importo complessivo del credito è di € **52.000,39** aggiornato al 06.11.2023, risultante dall'elenco dei ruoli fornito da AdER con p.e.c. del 06.11.2023 (allegato 3.h)

Dall'esito delle verifiche effettuate, si rileva la sostanziale corrispondenza con quanto dichiarato dal ricorrente.



Numero Fascicolo interno 014/2023/114305 - importi aggiornati al 6.11.2023

Garanzia ipotecaria

- numero insinuazione interno 118 (1a ipoteca)	€	10.916,23
- numero insinuazione interno 119 (2a ipoteca)	€	<u>34.527,15</u>
Totale ipotecario	€	45.443,38

Privilegio: artt. 2752, 2749 e 2778 n. 19) e 20)

- numero insinuazione interno 649:		
Importi con privilegio gr.19 artt. 2752, 2749 e 2778 n. 19)	€	4.166,40
Importi con privilegio gr.20 artt. 2752, 2749 e 2778 n. 20)	€	<u>97,84</u>
Totale privilegiato	€	4.263,24

Credito chirografario

Importi al chirografo	€	<u>2.292,77</u>
-----------------------	---	-----------------

Totale credito AdER	€	<u>52.000,39</u>
----------------------------	---	-------------------------

-Creditori vs altri finanziatori istituzionali chirografari

5) Ifis npl Investing S.p.A.

Il credito deriva dal finanziamento al consumo -contratto CACO709964- per acquisto di autovettura erogato da Carifin S.p.A. e successivamente pervenuto ad Ifis npl Investing S.p.A. per cessione da parte di Rubicon SPV s.r.l. nel 2001.

Il contratto prevedeva n. 72 rate mensili di importo fisso di € 753,62, regolarmente pagate da febbraio 2009 fino a novembre 2010

L'importo complessivo del credito del cessionario, secondo il conteggio contenuto nella precisazione del credito (allegato 3.i), è di € 68.881.97, di cui € 34.356,88 per sorte capitale ed il resto per accessori ed interessi di mora. Nessuna azione di recupero del credito risulta essere stata attivata dall'odierno cessionario.

Dall'esito delle verifiche effettuate, si rileva la corrispondenza con gli importi dichiarati dal ricorrente.



2.b Elenco della consistenza e della composizione del patrimonio (beni immobili, mobili, finanziari e quota di reddito disponibile)

A fronte dei crediti descritti nel precedente paragrafo, si riporta di seguito il patrimonio del ricorrente, adeguatamente verificato dal sottoscritto gestore attraverso consultazioni delle banche dati.

patrimonio immobiliare

Il patrimonio immobiliare del ricorrente, in piena proprietà, è così costituito:

- 1) appartamento alla via Pio X n. 50 (già n. 40) in Bisceglie (BT) – residenza familiare.
- 2) box alla via Ricasoli n. 36 in Bisceglie (BT) m² 16
- 3) box alla via Ricasoli n. 36 in Bisceglie (BT) m² 18

Immobile n. 1

appartamento alla via Pio X n. 50 (già n. 40) in Bisceglie (BT) adibito a residenza familiare. Proprietà 1/1.

Dati catastali: Foglio 12, ptc. 496, sub 43, cat. A/2, cl. 4, cons. vani 6

L'appartamento è oggetto di procedura esecutiva immobiliare a seguito di atto di pignoramento da parte della Amco S.p.A., cessionaria della BancApulia S.p.A. istituto che a suo tempo ha concesso al ricorrente un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sul suddetto immobile di abitazione e successivamente lo ha costituito in mora resolvendo il contratto per inadempimento.

Sicché il valore dell'immobile ipotecato è necessariamente quello periziato dall'Ing. Zingarelli, CTU della procedura esecutiva n. 180.21, ovvero € 147.275,00 (allegato 3.l); tale valore, tuttavia, è contestato dal ricorrente, il quale ha prodotto altri atti di vendita di immobili simili della stessa zona a valori inferiori, nonché una perizia di parte che ha determinato il valore dello stesso immobile pignorato in € 95.000,00 (allegato 3.m), tenendo conto dello stato dell'immobile.

Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato immobiliare e dell'andamento medio delle vendite nelle aste giudiziali, si è proceduto alla stima del più probabile valore di vendita dell'immobile staggito, partendo dal prezzo a base d'asta della procedura esecutiva n. 180/2021 RGE Tribunale di Trani, a cui sono stati detratti 2 ribassi del 25% ciascuno (la media dei ribassi rilevata per le abitazioni civili è pari al 2,4%) e le spese di procedura (pubblicità, bolli e diritti, onorari al delegato), quantificate prudenzialmente in



solì € 3.500,00 per il compenso al professionista delegato ex art. 2 commi 1 e 7 del D.M. 15 ottobre 2015, n. 227, ovvero di € 1.000,00 per ciascuna delle fasi di cui ai punti 1, 2, 3-50%- e 4 del comma 1, senza considerare le altre spese della procedura:

Valore perito procedura	147.275,00 €
Valore dopo il 1° ribasso	110.453,25 €
Valore dopo il 2° ribasso	82.842,19 €
spese	- 3.500,00 €
Totale	79.342,19 €

Il probabile valore di liquidazione risulterebbe quindi pari ad € 79.342,19, inferiore ad € 83.000,00 offerti al creditore ipotecario AMCO S.p.A. nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e quindi meno conveniente per il creditore, il quale godrebbe anche degli ulteriori vantaggi:

- a) di non essere gravato dei costi della vendita giudiziaria a carico della procedura, quali le spese di pubblicità, oneri e bolli per ogni esperimento di vendita e compenso finale al professionista delegato, che da solo incide per € 3.500,00, oltre iva e c.a.p. e salvo migliore liquidazione da parte del G.E.;
- b) di riscuotere l'importo complessivo di € 83.000,00, di cui € 62.380,00 immediatamente, oltre al residuo di € 20.620,00 rateizzato, anziché attendere di portare a termine la procedura e ricavarne un importo incerto.

Immobile n. 2

box alla via Ricasoli in Bisceglie (BT) piano S1. Proprietà 1/1

Dati catastali Foglio 12, ptc. 3374, sub 77, cat. C/6, classe 3, consistenza 16 m²

Il box è oggetto di ipoteca legale d parte di Agenzia delle Entrate Riscossione.

Non vi è valore di perizia.

L'immobile risulta essere oggetto di infiltrazioni e risalita di umidità, necessitando quindi di lavori che sono stati stimati in € 5.000. Il valore dell'immobile è ricavato dai dati O.M.I., che per la zona D2 del comune di Bisceglie indicano il prezzo al metro quadro tra 700 e 900 euro.



Applicando la media di € 800 ai 16 metri quadri della superficie, si ottiene l'importo di € 12.800,00 a cui detrarre l'importo dei lavori necessari di € 5.000,00. Pertanto, il valore di riferimento dell'immobile è di € **7.800,00**.

Tale valore va diminuito delle spese di procedura, che sono prudenzialmente individuate nei soli onorari del delegato a carico della procedura -senza conteggiare le spese di perizia, pubblicità, gli oneri e i bolli per ogni esperimento di vendita- e pari ad € 1.750,00, ovvero il 50% del compenso al professionista delegato, individuato applicando l'art. 2, commi 1 e 7, del D.M. 15 ottobre 2015, n. 227 - € 1.000,00 per ciascuna delle fasi di cui ai punti 1, 2, 3 (al 50%) e 4 del comma 1- nell'ipotesi di liquidazione minima da parte del G.E. un lotto unico comprendente i due box (allegato 3.n)

media valori omi	800,00 €	m ² 16	12.800,00
spese intervento			-5.000,00
residuo			7.800,00
spese delegato (50%)			-1.750,00
Valore residuo			6.050,00

Immobile n. 3

box alla via Ricasoli in Bisceglie (BT) piano S1. Proprietà 1/1

Dati catastali Foglio 12, ptc. 3374, sub 78, cat. C/6, classe 3, consistenza 18 m²

Il box è oggetto di ipoteca legale da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione.

Non vi è valore di perizia.

L'immobile risulta essere oggetto di infiltrazioni e risalita di umidità, necessitando quindi di lavori che sono stati stimati in € 5.000. Il valore dell'immobile è ricavato dai dati O.M.I., che per la zona D2 del comune di Bisceglie indicano il prezzo al metro quadro tra 700 e 900 euro.

Applicando la media di € 800 ai 18 metri quadri della superficie, si ottiene l'importo di € 16.800,00 a cui detrarre l'importo dei lavori necessari di € 5.000,00. Pertanto, il valore di riferimento dell'immobile è di € **9.400,00**.

Tale valore va diminuito delle spese di procedura, che sono prudenzialmente individuate nei soli onorari del delegato a carico della procedura -senza conteggiare le spese di perizia, pubblicità, gli oneri e i bolli per ogni esperimento di vendita- e pari ad € 1.750,00, ovvero il 50% del compenso al professionista delegato, individuato applicando l'art. 2, commi 1 e 7, del D.M. 15 ottobre 2015, n. 227 - € 1.000,00 per ciascuna delle fasi di cui ai



punti 1, 2, 3 (al 50%) e 4 del comma 1- nell'ipotesi di liquidazione minima da parte del G.E. un lotto unico comprendente i due box.

media valori omi	800,00 €	m ² 18	14.400,00
spese intervento			-5.000,00
residuo			9.400,00
spese delegato (50%)			-1.750,00
Valore residuo			7.650,00

* * *

Tenendo conto, quindi, delle infiltrazioni e risalita di umidità nei due box, come periziato dal Geom. Quercia (allegato 3.o), e delle spese della procedura da sostenere, il probabile valore complessivo di liquidazione dei due immobili è pari a € **13.700,00**, inferiore ad € 14.666,00 offerti ad AdER nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e quindi meno conveniente per il creditore, il quale godrebbe anche del vantaggio di riscuotere immediatamente l'importo offertogli, anziché attendere l'alea della procedura.

PROSPETTO VALORI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

immobile	stima	valore	dopo 2 ribassi	oneri	valore residuo	importo offerto
appartam.	da perizia	145.275	82.842	3.500	79.342	83.000
box	valori OMI*	7.800	7.800	1.750	6.050	7.333
box	valori OMI*	9.400	9.400	1.750	7.650	7.333
	Totale	162.475	100.042	7.000	93.042	97.666
	* <i>diminuiti del valore degli interventi necessari pari ad € 5,000 ciascuno</i>					

patrimonio mobiliare

E' costituito dal solo furgone PEUGEOT 5CWJYF targa BR133YJ anno 2001, dalla valutazione ormai irrisoria. (allegato 3.p)

patrimonio finanziario e liquidità

L'unica disponibilità finanziaria del ricorrente è la liquidità risultate sul suo conto corrente, che al 30.12.2022 ammontava ad € 3.384,08. (vedi allegato 2.g)



finanza di terzi

Come già esposto nel paragrafo 2, il piano si fonda sull'intervento finanziario del terzo Giovanni Patruno, fratello del ricorrente.

Il sig. Giovanni Patruno ha fornito attestazione della propria disponibilità e delle condizioni del suo intervento, e prova delle proprie capacità reddituali e finanziarie per il sostenimento dell'impegno assunto. (vedi allegati 3.b-c-d)

3. L'ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto

3.a Competenza territoriale O.C.C. di Trani

Dalla documentazione esibita risulta che il ricorrente risiede nel comune di Bisceglie (Bt) da oltre un anno, rientrando nell'ambito del circondario del Tribunale di Trani e quindi la competenza a ricevere l'istanza è dell'O.C.C. di Trani e il Tribunale competente è quello di Trani.

3.b Requisito soggettivo: qualificazione dei ricorrenti e conferma del ricorso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

L'art. 2 del CCI definisce i consumatori: *"persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se soci di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*.

Il ricorrente ha dichiarato di avere esercitato attività imprenditoriale chiusa da oltre un anno e che i debiti iscritti nel piano di ristrutturazione sono prevalentemente di natura consumeristica

Il sottoscritto gestore ha verificato attraverso la consultazione del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Bari che l'attività artigianale è cessata in data 06.08.2010 e la cancellazione è avvenuta d'ufficio nel 2018, quindi da oltre un anno dalla data della domanda (allegato 4.a).

Il ricorrente, pertanto, può rivestire la qualifica di consumatore quindi **non essere soggetto alla procedura di liquidazione giudiziale** e di conseguenza è abilitato alla



presentazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in quanto la causa del sovraindebitamento non è costituita da debiti connessi all'attività precedentemente esercitata (cessata peraltro 13 anni fa), i quali inciderebbero sul totale della debitoria non oltre il 19% circa.

In senso favorevole a tale impostazione vi sono le recenti sentenze del Tribunale di Napoli Nord e Tribunale di Reggio Emilia (allegati 4.b-c).

3.c Requisito oggettivo: il sovraindebitamento

Sussiste lo stato di sovraindebitamento come definito dall'art. 2 co. 1, lett. c), del CCI qualificato come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle strat up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ...”*.

Il ricorrente ha dichiarato l'esistenza di uno stato di sovraindebitamento dovuto al cumulo di debiti arretrati per finanziamenti e ruoli scaduti, a cui è impossibile far fronte, sia con le risorse finanziarie di cui mensilmente dispone anche insieme al suo nucleo familiare, sia con la liquidazione del proprio patrimonio.

Il sottoscritto gestore, preso atto delle dichiarazioni del ricorrente e della documentazione allegata alla domanda di nomina del gestore, verificata la completezza e l'attendibilità della stessa documentazione dichiara la sussistenza del sovraindebitamento, come sopra definita in quanto sussiste una evidente incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte sussistendo un deficit finanziario che non può essere colmato dal patrimonio familiare prontamente liquidabile.

L'origine e la causa dell'indebitamento

L'indebitamento è originato dalla sopravvenuta incapacità di far fronte agli impegni finanziari assunti a seguito della chiusura dell'attività imprenditoriale del ricorrente: la situazione dell'azienda, che già versava in condizioni precarie, è precipitata in seguito ad un accertamento fiscale che ha dato luogo ad un contenzioso terminato molto tempo dopo con la pronuncia assolutoria definitiva della Corte di Cassazione. (allegato 4.d).

Nelle more della vicenda, il ricorrente e la coniuge hanno dovuto arrangiarsi per raccogliere le risorse necessarie a mandare avanti la famiglia, con due figlie allora ancora piccole.



Di qui l'impossibilità di far fronte alle rate del mutuo ipotecario sull'abitazione e a quelle del finanziamento al consumo per l'acquisto dell'autovettura.

La diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni – la meritevolezza

Nel caso che ci occupa, non vi sono elementi che possano far ritenere che la decisione del ricorrente se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela.

Il successivo sovraindebitamento è la conseguenza di un evento imprevedibile e dirompente: un accertamento fiscale, con iscrizione a ruolo di ingenti importi che prescinde dall'esito del contenzioso scaturente dall'accertamento stesso. All'impossibilità sopravvenuta di far fronte alle obbligazioni segue la decisione di chiudere la propria impresa e cercare lavoro altrove.

Tuttavia, il giudizio di meritevolezza potrà essere positivamente espresso ogni qual volta il disequilibrio finanziario si colleghi ad una incapacità di rimborso dell'esposizione debitoria a sua volta connessa all'imprevisto (Tribunale di Mantova, sez. fall., 08.04.2018).

Peraltro, laddove si volesse far anticipare il momento in cui sorge il sovraindebitamento alla stipula dell'ultimo finanziamento con Carifin, bisognerebbe domandarsi se il soggetto finanziatore abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 124 bis del T.U.B. e concludere che, se il debitore non ha occultato situazioni di fatto o presentato false documentazioni tali da influire nel giudizio del finanziatore, non vi sia stata una corretta valutazione del merito creditizio del richiedente il finanziamento da parte dell'istituto finanziario, unico soggetto a ciò obbligato, in quanto operatore professionale.

Nel caso specifico, comunque, non emergerebbero profili di colpa grave o di frode in capo al consumatore ricorrente.

3.d Condizioni ostative: mancanza di esdebitazione negli ultimi cinque anni e mancato beneficio dell'esdebitazione per due volte

Il ricorrente ha dichiarato di non essere mai stato esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda e di non avere beneficiato dell'esdebitazione per due volte (ex art. 69, co.1) del CCI).

Dall'archivio dell'O.C.C. di Trani non risulta che sia mai stata presentata istanza dal ricorrente.



Nulla risulta altresì presso il Tribunale di Trani, nel cui circondario il ricorrente ha sempre mantenuto la residenza (allegato 4.e).

3.e Condizioni ostative: mancanza di colpa grave, malafede o frode nella situazione di sovraindebitamento – il merito creditizio.

Il ricorrente ha dichiarato, ex art. 69, co.1, di non avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Le cause del sovraindebitamento sono riconducibili sostanzialmente all'incapacità del ricorrente di produrre il reddito necessario per far fronte alle obbligazioni assunte, principalmente con i due soggetti finanziatori professionali Bancapulia e Carifin da circa quindici anni ad oggi.

Non è stata depositata alcuna documentazione reddituale del ricorrente a dimostrare la sostenibilità di allora della rata mensile dei finanziamenti, tuttavia, quand'anche il ricorrente avesse fatto ricorso al credito in misura sproporzionata rispetto alle proprie capacità di rimborso e quindi senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta, andrebbe considerata colpa lieve e quindi non ostativa all'omologa del piano.

3.f La durata del piano di ristrutturazione

Il piano prevede il pagamento immediato dell'importo di € 80.000,00 e una rateazione del residuo importo di € 20.620,00 in 72 rate mensili, oltre alla cessione del credito pignorato al creditore pignorante. Pertanto, il piano si conclude in sei anni dalla data del primo pagamento.

3.g Condizioni ostative: fornitura di tutta la documentazione atta alla ricostruzione della situazione patrimoniale ed economico – finanziaria del proprio nucleo familiare

Il ricorrente ha presentato un piano di ristrutturazione del debito corredato sostanzialmente di tutta la documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e si è prontamente attivato ad integrarla ad ogni richiesta.



Durante gli incontri resisi necessari nel corso del procedimento attuale e in quello precedente, sono state fornite tutte le informazioni richieste e i relativi documenti giustificativi.

3.h Solvibilità del creditore negli ultimi cinque anni

Negli ultimi 5 anni il debito, cristallizzatosi, non è aumentato se non per il decorso degli interessi, il che dimostra la diligenza (se può definirsi così) del debitore nel non ricorrere ad ulteriori finanziamenti che avrebbero aumentato l'ammontare dei debiti e nell'effettuare con regolarità i pagamenti correnti.

I dati registrati alle Banche dati consultate confermano la situazione, così come anche l'assenza di debiti tributari ulteriori rispetto a quelli già iscritti a ruolo, come comunicato dalla Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, qualora tale circostanza possa essere considerata solvibilità.

3.i Inesistenza di atti impugnati dai creditori (per esempio atti di straordinaria amministrazione di riduzione del patrimonio)

Il debitore ha dichiarato che non risultano atti dei debitori impugnati dai creditori, né i creditori indicati nel piano di ristrutturazione hanno fatto alcun riferimento a tali atti.

3.1 Atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni

Nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la presentazione della domanda il ricorrente ha dichiarato di non avere compiuto atti di straordinaria amministrazione, ovvero atti che riguardano il proprio patrimonio.

Il sottoscritto gestore attraverso la consultazione delle banche dati fiscali ha individuato atti del ricorrente rubricati "rinuncia all'eredità".

Interpellato al riguardo, il ricorrente ha prontamente depositato due testamenti olografi, uno della madre ed uno del padre, in cui veniva escluso dall'eredità, e due atti di acquiescenza alle volontà dei genitori (allegato 4.f)

Pertanto, questo gestore conferma l'inesistenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti dal ricorrente negli ultimi cinque anni.



4. Attività dell'O.C.C.: consultazione delle banche dati e analisi dei dati

Al fine di espletare l'incarico ricevuto, il sottoscritto gestore ha proceduto a convocare il ricorrente, il fratello finanziatore del piano e l'Advisor presso il proprio studio professionale e, nell'occasione, ha avuto accesso alle aree riservate al contribuente del sito dell'Agenzia Entrate e dell'Agenzia della Riscossione, alle banche dati della Banca d'Italia e della CTC tramite lo spid del ricorrente.

Ha altresì richiesto ed ottenuto dall'Advisor ogni ulteriore documentazione resasi necessaria

Il sottoscritto gestore:

- a) ha preliminarmente verificato la **qualificazione del ricorrente** acquisendo:
 - la visura storica del soggetto richiedente c/o il registro imprese della C.C.I.A.A. di Bari (allegato 4.a);
 - il certificato del casellario giudiziario (allegato 5.a);
 - il certificato dei carichi pendenti (allegato 5.b);
- b) ha esaminato la proposta di "piano di ristrutturazione del debito del consumatore" contenente l'elenco dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute (ex art. 67, co. 2, lett. a), riportati nel paragrafo 2 della presente relazione;
- c) ha preso atto della documentazione probatoria del credito di ciascun creditore, così come analiticamente descritto nel paragrafo 2 della presente relazione;

I. verifiche finalizzate alla esatta quantificazione dei crediti vantati dai creditori pubblici e privati:

- Per i **rapporti finanziari**:
 - 1) Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Barletta – Andria – Trani
 - 2) Archivio della Centrale rischi della Banca d'Italia (allegato 5.c)
 - 3) Centrale allarme interbancaria CAI (allegato 5.d)
 - 4) Sistema di informazione creditizia gestito dalla CTC (allegati 5.e)
- Per i **creditori tributari** ha comunicato, via pec, la richiesta di accesso alla procedura del ricorrente (allegato 5.f) e successivamente ha ricevuto la relativa certificazione del credito:



- 1) All'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale e Provinciale di Barletta – Andria – Trani
- 2) All'Agenzia Entrate riscossione
- 3) All'INPS e all'INAIL
- 4) Ufficio tributi del Comune di Bisceglie .

Per i creditori privati, dichiarati dal ricorrente nel piano predisposto, ha inviato, via pec, la richiesta di attestazione del credito vantato (allegato 5.g) a:

- 5) AMCO S.p.A. - senza riscontro;
- 6) IFIS npl Service s.r.l.;
- 7) Condominio via Pio X n. 50 all'amministratore Antonino – senza riscontro.;

II. verifiche finalizzate alla esatta quantificazione della consistenza patrimoniale e reddituale e più precisamente

Visura catastale beni immobili (allegato 5.h-i-l)

- 1) Visura catastale beni immobili (allegato 5.h);
- 2) Agenzia Entrate dati OMI (allegato 5.i);
- 3) Ispezione ipotecaria (allegato 5.l);
- 4) Pubblico Registro Automobilistico (vedi allegato 3.p);
- 5) Comunicazioni Uniche fiscali degli ultimi quattro anni (vedi allegati 2.d-e)

Il ricorrente ha fornito la massima collaborazione nel fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la stesura della presente relazione.



5. La valutazione del merito creditizio del soggetto finanziatore

Manca agli atti ogni documentazione relativa ai documenti istruttori dei contratti di mutuo fondiario con Bancapulia, il cui credito è ora in possesso di AMCO S.p.A. e di finanziamento al consumo con Carifin Italia S.p.A. ora in possesso di IFIS npl Services S.p.A.. Con particolare riferimento quest'ultimo rapporto - il più recente - il ricorrente ha dichiarato di non aver mai consegnato né gli è mai stato richiesto dall'istituto alcuna dichiarazione dei redditi durante l'istruttoria del suo finanziamento di € 40.300,00 in 72 rate mensili di € 736.50 a fronte dell'acquisto di un'autovettura.

Al momento della stipula del suddetto contratto di finanziamento, alla luce della ricostruita cronologia degli eventi, il ricorrente era già obbligato al pagamento della rata del mutuo fondiario, il che fa sorgere il sospetto che non esistessero affatto i margini per un ulteriore indebitamento e quindi Carifin avrebbe violato i principi di cui all'art. 124-bis del TUB in quanto non avrebbe valutato correttamente il merito creditizio del ricorrente nel momento in cui ha concesso il prestito.

Tuttavia, non avendo disponibili i documenti istruttori, né informazioni sui redditi di allora del ricorrente, il sottoscritto gestore ritiene di non potersi esprimere sulla colpevolezza dell'istituto finanziatore di avere concorso al sovraindebitamento del ricorrente, favorendo un improvvido ricorso al credito.

6. La falcidia del creditore ipotecario e l'alternativa liquidatoria

L'art. 67, co. 4 del CCI prevede che *"è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'O.C.C. "*

E' affidata al Giudice, quindi, la valutazione della convenienza del piano di ristrutturazione del debito del consumatore rispetto all'ipotesi liquidatoria e non è più richiesto tale riferimento nella relazione dell'O.C.C..

Premesso che lo scopo della norma sarebbe quello di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio anche dei loro creditori e reinserirsi nella economia, mantenendo possibilmente la proprietà di beni essenziali quali



la casa di abitazione, si vuole qui dimostrare l'incapienza del valore dei beni ipotecati rispetto al credito residuo vantato dal creditore ipotecario e che in caso di liquidazione le risorse nette assegnabili allo stesso sarebbero inferiori, così come inferiore sarebbe il ricavato complessivo rispetto alle risorse messe a disposizione dal piano di ristrutturazione proposto.

Il valore del patrimonio immobiliare del ricorrente, diminuito del valore degli interventi necessari riguardo ai due box, risente della minore attrazione del mercato immobiliare oggi anche nelle vendite competitive.

In ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno due esperimenti di asta deserti con conseguente ribasso del bene (sottraendo dal valore iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di vendita esperimento.

Nel caso di specie, ritenendo verosimilmente di giungere all'aggiudicazione degli immobili anche al valore dell'offerta minima previsto dopo due ribassi, si presume un ricavato delle vendite pari a € 93.042,19 (79.342,19 l'appartamento e 13.700,00 i due box), considerando le spese delle due procedure, qui ipotizzate molto prudentialmente nei soli compensi minimi al delegato per complessivi € 7.000,00 (vedi ipotesi di conteggio al paragrafo 2b), al netto di i.v.a. e c.a.p. e senza computare i costi di pubblicità, gli oneri e i bolli per ogni esperimento di vendita nelle due procedure.

Al contrario, con il piano di ristrutturazione i due creditori ipotecati andrebbero ad essere soddisfatti in misura superiore (€ 83.000 per l'appartamento e € 14.666 per i due box) a quella che presumibilmente ricaverrebbero dalla vendita coattiva delle vendite dell'immobile e, comunque, si garantirebbe, sia pure in misura minima, un maggior soddisfacimento dei creditori ipotecari -anche in termini di velocità di incasso delle somme messe loro a disposizione- e la conservazione dell'immobile del ricorrente, che rappresenta la dimora del nucleo familiare.

Per quanto concerne il patrimonio mobiliare ovvero il furgone Peugeot targato BR133YJ immatricolato nell'anno 2001 e ormai senza quotazione, una eventuale esecuzione mobiliare non avrebbe alcun senso, essendo del tutto antieconomica.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene equilibrato il sacrificio dei creditori ipotecari che vedrebbero soddisfatto nella misura del **55,24% AMCO** il proprio credito aggiornato al 06.12.23 immediatamente dopo l'omologa del piano (salvo il residuo di € 20.620 rateizzato in 72 mensilità) e del **26,35% AdER** il proprio credito aggiornato al 02.11.23



immediatamente dopo l'omologa del piano (salvo l'importo pignorato presso il terzo), anziché nella misura inferiore prevista nell'alternativa liquidatoria.

7. Conclusioni e attestazioni

7.a Valutazione di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente consumatore a corredo della domanda

La finalità dell'incarico conferito al sottoscritto gestore nominato dall'O.C.C. di Trani di redigere una relazione ai sensi dell'art. 68, co. 2, è quella di indicare le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni, di indicare le ragioni della incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, di indicare i presumibili costi della procedura e di valutare la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Il sottoscritto gestore:

- d) ha preliminarmente verificato la **qualificazione del ricorrente** acquisendo:
 - la certificazione nominativa del soggetto richiedente c/o il registro imprese della C.C.I.A.A. di Bari;
 - il certificato del casellario giudiziario
 - il certificato dei carichi pendenti
- e) ha esaminato la proposta di "piano di ristrutturazione del debito del consumatore" come integrata nel corso del procedimento contenente l'elenco dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (ex art. 67, co. 2, lett. a), riportati nel paragrafo 2 della presente relazione;
- f) ha preso atto della documentazione probatoria del credito di ciascun creditore, così come analiticamente descritto nel paragrafo 2 della presente relazione;
- g) ottenuta l'autorizzazione del giudice all'accesso alle banche dati e utilizzando lo SPID del ricorrente, ha effettuato:



- le verifiche finalizzate alla esatta quantificazione dei crediti vantati dai creditori pubblici e privati e più precisamente:

- Per i **rapporti finanziari** ha fatto accesso alle seguenti banche dati:
 - Archivio della Centrale rischi della Banca d'Italia
 - Archivio della centrale Allarme Interbancaria (CAI)
 - Sistema di informazione creditizia gestito dalla CRIF
 - Sistema di informazione creditizia gestito dalla CTC
- Per i **creditori tributari**, ha comunicato, via pec, la richiesta di accesso del ricorrente alla procedura e successivamente ha ricevuto la relativa certificazione del credito:
 - All'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Barletta – Andria – Trani
 - All'Agenzia Entrate riscossione
 - All'INPS e all'INAIL
 - Ufficio tributi del Comune di Bisceglie

Per i **creditori privati**, ha inviato, via pec, la richiesta di attestazione del credito vantato a:

- AMCO S.p.A.
- IFIS npl Service
- Amministratore Condominio via Pio X, 50 – Bisceglie;

- le verifiche finalizzate alla esatta quantificazione della consistenza patrimoniale e reddituale e più precisamente

- Visura catastale beni immobili;
- Agenzia Entrate dati OMI
- Ispezione ipotecaria;
- Dichiarativi fiscali ultimi quattro anni
- Conto corrente bancario

Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore,

ritenuto

- che la documentazione allegata alla domanda e i relativi dati esposti trovano sostanziale corrispondenza con i dati risultanti dalla consultazione delle banche dati e dalla circolarizzazione ai creditori;



- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del debitore;

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 68, co.2, lett. c).

7.b Giudizio sulla probabile convenienza del piano di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria

Ai fini della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi dell'art. 70, co. 9 del CCI il sottoscritto gestore della crisi da sovraindebitamento nominato dall'O.C.C. di Trani,

verificato

- che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto non consente il soddisfacimento integrale dei creditori ed in particolare prevede:

- a) Il pagamento di € 83.000,00 a favore del creditore privilegiato ipotecario, pari al 63,07% del suo credito di € 131.580,00 - al netto degli interessi maturati;
- b) Il pagamento di € 7.000,00 oltre alle somme già pignorate presso terzi di € 7.666,00 a favore del creditore privilegiato ipotecario Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A., pari al 28,71% del suo credito di € 51.066,01 - al netto degli interessi maturati;
- c) Nessun pagamento in favore degli altri creditori privilegiati e chirografari;

- che il valore dell'intero patrimonio è stato stimato come di seguito descritto:

- d) Immobile gravati da ipoteca di primo grado attraverso il valore di perizia dell'ing. Zingarelli quanto all'appartamento, nonché attraverso i valori OMI per quanto riguarda i due box, diminuiti degli interventi necessari, in € 162.475
- e) Beni mobili (furgone Peugeot 2001) in € 1.000,00.

- che in caso di procedura esecutiva immobiliare, in considerazione dell'attuale situazione del mercato immobiliare, delle tempistiche delle vendite coattive di unità familiari che normalmente in media prevedono l'aggiudicazione dopo almeno due tentativi (2,4 secondo



l'ultima media rilevata), i conseguenti forti ribassi rispetto al valore iniziale di vendita (riduzione del 25% per ogni tentativo) e le spese della procedura (stimate molto prudenzialmente nei soli compensi minimi al delegato alla vendita) le risorse ottenibili si stimano essere di € 93.042,00 (79.342+13.700), inferiori a quelle offerte nel presente piano;

- che non vi è convenienza alcuna di dar luogo ad una procedura esecutiva mobiliare per il furgone -non più quotato- in quanto le risorse ottenibili sarebbero verosimilmente pari a zero

dichiara

che con l'esecuzione del piano di ristrutturazione del debito del consumatore proposto, i creditori potranno essere soddisfatti in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria e più precisamente:

- il creditore ipotecario di primo grado AMCO S.p.A. potrà ricevere l'importo di € 83.000,00, di cui € 62.380,00 immediatamente ed € 20.620,00 entro i 6 anni, rispetto a € 79.342,19 dell'ipotesi liquidatoria, che riscuoterebbe invece secondo i tempi dettati nell'ipotesi di due ribassi della procedura esecutiva immobiliare;
- il creditore munito di ipoteca legale Agenzia Entrate Riscossione S.p.A. potrà ricevere l'importo di € 14.666,00, di cui € 7.000,00 immediatamente ed € 7.666,00 proseguendo il pignoramento presso il terzo, rispetto a € 13.700,00 dell'ipotesi liquidatoria e che riscuoterebbe secondo i tempi dettati nell'ipotesi di due ribassi delle eventuali procedure esecutive immobiliari;
- gli altri creditori, privilegiati e chirografari, non prenderanno nulla, come nel caso dell'alternativa liquidatoria.

7.C Giudizio sul comportamento del soggetto finanziatore relativamente alla valutazione del merito creditizio del ricorrente.

Il soggetto finanziatore Carifin Italia S.p.A., per il finanziamento al ricorrente di € 40.300,00 in 72 rate mensili di € 736.50 a fronte dell'acquisto di un'autovettura non avrebbe, secondo il ricorrente, richiesto alcuna documentazione a supporto della valutazione del merito creditizio.

Non sono disponibili i documenti istruttori del soggetto finanziatore né quelli reddituali del ricorrente.

Per questo motivo, nonostante vi sia il forte sospetto che Carifin avrebbe violato i principi di cui all'art. 124-bis del TUB e non avrebbe valutato correttamente il merito



creditizio del ricorrente nel momento in cui ha concesso il prestito, il sottoscritto gestore ritiene di non avere elementi sufficienti per esprimere un giudizio sulla colpevolezza dell'istituto finanziatore di avere concorso al sovraindebitamento del ricorrente, favorendo un improvvido ricorso al credito.

7.d Attestazione di fattibilità del piano di ristrutturazione del debito

Ai fini della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in ausilio alla decisione del Giudice, il sottoscritto gestore della crisi da sovraindebitamento nominato dall'O.C.C. di Trani,

verificata

- la completezza della documentazione depositata;
- l'attendibilità dei dati forniti direttamente dal debitore e dai creditori con le loro precisazioni del credito, comprovati dalle verifiche documentali effettuate attraverso la consultazione delle banche dati pubbliche;

preso atto

- a) che il piano di ristrutturazione del debito del consumatore consiste nella messa a disposizione dei creditori di una quota dei fondi messi a disposizione del sovra indebitato dal fratello, pari ad € 100.620,00, e dal credito di € 7.666,00 già pignorato presso terzi;
- b) che il piano si basa sull'erogazione di detta finanza esterna ai creditori, in caso di omologa, per € 80.000,00 immediatamente e per € 20.620,00 con rate mensili in sei anni.

ATTESTA

la ragionevole fattibilità del piano di ristrutturazione del debito del consumatore che il debitore intende sottoporre al vaglio del Tribunale di Trani, in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente.

Trani, 19.12.2023

Il Gestore

Dott. Fabio Magarelli (*)

() firmato digitalmente*



RELAZIONE DEL GESTORE SUL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

INDICE

	<i>Premessa</i>	2
1	<i>I ricorrenti e l'advisor</i>	4
1.a	<i>Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei ricorrenti e del proprio nucleo familiare</i>	5
1.b	<i>I redditi dei ricorrenti e del proprio nucleo familiare</i>	5
2	<i>Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai ricorrenti</i>	7
2.a	<i>elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione e l'indicazione del domicilio digitale (ex art. 67, co. 2, lett. a)</i>	10
	<i>Creditori in prededuzione – indicazione presunta dei costi della procedura</i>	10
	<i>Creditori ipotecari</i>	11
	<i>Creditori finanziatori istituzionali chirografari</i>	12
2.b	<i>Elenco della consistenza e della composizione del patrimonio (beni immobili, mobili, finanziari e quota di reddito disponibile)</i>	13
	<i>Patrimonio immobiliare</i>	13
	<i>Patrimonio mobiliare</i>	16
	<i>Patrimonio finanziario e liquidità</i>	16
	<i>Intervento del terzo sovventore – finanza esterna</i>	17
3	<i>L'ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai ricorrenti</i>	17
3.a	<i>Competenza territoriale O.C.C. di Trani</i>	17
3.b	<i>Requisito soggettivo: qualificazione dei ricorrenti e conferma del ricorso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.</i>	17
3.c	<i>Requisito oggettivo: il sovraindebitamento, l'origine dell'indebitamento, la causa del sovraindebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni – la meritevolezza.</i>	18
3.d	<i>Condizioni ostative: mancanza di esdebitazione negli ultimi cinque anni e mancato beneficio dell'esdebitazione per due volte</i>	19



3.e	<i>Condizioni ostative: mancanza di colpa grave, malafede o frode nella situazione di sovraindebitamento – il merito creditizio.</i>	20
3.f	<i>La durata del piano</i>	20
3.g	<i>Condizioni ostative: fornitura di tutta la documentazione atta alla ricostruzione della situazione patrimoniale ed economico – finanziaria del proprio nucleo familiare.</i>	20
3.h	<i>Solvibilità del creditore negli ultimi cinque anni.</i>	21
3.i	<i>Inesistenza di atti del debitore impugnatati dai creditori.</i>	21
3.l	<i>Atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni.</i>	21
4	<i>Attività dell'O.C.C.: consultazione delle banche dati e analisi dei dati</i>	22
5	<i>La valutazione del merito creditizio del soggetto finanziatore</i>	24
6	<i>La falcidia dei creditori ipotecari e l'alternativa liquidatoria</i>	24
7	<i>Conclusioni</i>	26
7.a	<i>Valutazione di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda</i>	26
7.b	<i>Giudizio sulla probabile convenienza del piano di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria</i>	28
7.c	<i>Giudizio sul comportamento del soggetto finanziatore relativamente alla valutazione del merito creditizio del ricorrente</i>	29
7.d	<i>Attestazione di fattibilità del piano di ristrutturazione del debito</i>	30
	<i>Indice</i>	31
	<i>Allegati</i>	33



ALLEGATI

- 1 Allegati relativi alla **domanda** dei richiedenti
 - 1.a Conferimento incarico al gestore
 - 1.b Dichiarazione indipendenza gestore ricorrenti
 - 1.c Dichiarazione indipendenza gestore creditori
 - 1.d RC Professionale gestore
- 2 Allegati relativi alla **identificazione** dei richiedenti
 - 2.a Documento di identità e codice fiscale ricorrente
 - 2.b Dichiarazione cumulativa ricorrente
 - 2.c Verbale riunione del 21.11.23
 - 2.d C.U. fiscali - redditi degli ultimi tre anni da cassetto fiscale
 - 2.e Mod. 730/2023 congiunto
 - 2.f Estratti c/c bancari 2018-2022
 - 2.g Estratti c/c bancari 2022-2023
 - 2.h Atti con ricorrente quale procuratore
- 3 Tabella sintetica comparativa del piano di ristrutturazione dei debiti dei ricorrenti
 - 3.a Ricorso per omologazione piano
 - 3.b Attestazione apporto finanza del terzo
 - 3.c Redditi Patruno Giovanni
 - 3.d Libretto di risparmio Patruno Giovanni
 - 3.e Pignoramento AMCO
 - 3.f Messa in mora Bancapulia
 - 3.g Credito AMCO
 - 3.h Credito AdER
 - 3.i Credito IFIS
 - 3.l Stima ing. Zingarelli abitazione
 - 3.m Stima geom. Quercia abitazione
 - 3.n Estratto da Studio Costi proc. esecutive
 - 3.o Stima geom. Quercia box interrati
 - 3.p Visura PRA
- 4 Allegati relativi ai **requisiti oggettivi** di accesso alla procedura
 - 4.a Visura storica CCIAA
 - 4.b Sentenza Trib. Napoli Nord
 - 4.c Sentenza Trib. Reggio Emilia
 - 4.d Sentenza Cassazione assoluzione Patruno M.
 - 4.e p.e.c. di riscontro Fallimentare Trib. Trani
 - 4.f Testamenti olografi ed acquiescenze



5 *Allegati verifiche effettuate dal gestore*

Qualificazione dei ricorrenti

5.a *Certificato del casellario giudiziario Tribunale di Trani*

5.b *Certificato dei carichi pendenti Tribunale di Trani*

Verifica creditori finanziari

5.c *Archivio CRIF*

5.d *Archivio della centrale Allarme Interbancaria (CAI)*

5.e *Sistema di informazione creditizia gestito dalla CTC*

Verifica creditori tributari

5.f *Ricevute pec a uffici fiscali*

Verifica creditori privati

5.g *Ricevute pec a creditori privati*

Verifica patrimonio

5.h *Visura catastale beni immobili*

5.i *Agenzia Entrate dati OMI*

5.l *Ispezione ipotecaria*



DOTT. FABIO MAGARELLI
COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE
Via Paolo Borsellino, 43 – 76125 Trani
Tel. 0883.480388 – Fax 0883.488238
drfmagar@tin.it – fabio.magarelli@pec.commercialisti.it

APPENDICE ALLA RELAZIONE DEL GESTORE
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
ex art. 68 C.C.I.

Procedimento n° 94/2023 O.C.C. di Trani

Ricorrente:

PATRUNO MAURANGELO
con il Dott. Jacopo Valente, Advisor

Gestore della crisi:

Dott. Fabio Magarelli



APPENDICE ALLA RELAZIONE DEL GESTORE

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ex art. 68 CCI

Premessa

Il sottoscritto Dott. Fabio Magarelli, Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Trani al n. 606/A, con studio in Trani (BT) alla via Paolo Borsellino n. 43, codice fiscale MGRFBA63E30A662Q, p. i.v.a. n. 04961340728, mail drfmgar@tin.it, p.e.c. fabio.magarelli@pec.commercialisti.it, Tel. 0883.480388 – cell. 3475573537; nella qualità di gestore della crisi nominato dall'O.C.C. di Trani, avendo redatto e depositato in data 21.12.2023 la relazione prevista dall'art. 68 CCI, insieme al ricorso per la ristrutturazione del debito del consumatore di Patruno Maurangelo, nato il 14.11.1975 a Bisceglie (BT), c.a.p. 76011, ed ivi residente alla via Pio X n. 50, codice fiscale PTRMNG75S14A883Q, redige la presente appendice a seguito della modifica del piano proposto dal debitore come esposto nel ricorso modificativo, che si deposita contestualmente alla presente appendice.

1. Le modificazioni apportate al piano di ristrutturazione

A seguito dell'invito del Giudice a precisare il motivo dell'allocazione tra i crediti in prededuzione dell'intero importo del credito dell'advisor, il ricorrente ha operato un'unica modifica definitiva al piano di ristrutturazione originario già in atti, depositato il 21.12.2023, degradando al privilegio il 100% dell'importo di € 1.500,00 destinato al suo advisor Dott. Jacopo Valente.

Di conseguenza, l'importo complessivo dei pagamenti immediati scende ad € 79.620,00 (oltre alla cessione del credito di € 7.666,00), il residuo spettante al creditore ipotecario AMCO S.p.A. (€ 19.500) sarà corrisposto in 68 rate dell'importo di € 286,77 mentre il credito chirografario dell'advisor di € 1.500,00 sarà pagato in 4 rate di € 350,00 cadauna, in coda alle precedenti.

La durata del piano rimane invariata a 6 anni dall'omologa.

Non ci sono altre modificazioni rispetto al piano originario.



2. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore modificato

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal ricorrente è, a seguito della modifica apportata, esposto nelle tabelle che seguono.

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

del ricorrente PATRUNO MAURANGELO

Risorse finanziarie (del terzo) e assegnazione ai creditori

(importi arrotondati all'euro)

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI				ASSEGNAZIONE AI CREDITORI			
Risorse derivanti da intervento di finanzia terza esterna da versarsi per € 79,620 in unica soluzione all'omologa del piano, per € 21.000 in 68 rate mensili di € 286,77 e successive 4 rate mensili di € 350,00.				100.620,00 €			
				IN PREDEDUZIONE			
				9.120,00 €			
				compenso OCC di Trani			
				9.120,00 €			
Credito verso AdE per rimborso spese				7.666,00 €			
				PRIVILEGIATI			
				99.166,00 €			
				privilegio ipotecario di 1° grado			
				83.000,00 €			
				privilegio ipotecario di 1° grado			
				7.000,00 €			
				privilegio ipotecario di 1° grado			
				7.666,00 €			
				Advisor in privilegio			
				1.500,00 €			
				CHIROGRAFARI			
				-			
				€			
totale risorse				108.286,00 €			
				totale pagamenti			
				108.286,00 €			



Tempistica dei pagamenti

creditore	pagamenti				
	IMPORTO	ALL'OMOLOGA	IN 68 RATE MENSILI	IN 4 RATE MENSILI FINALI	TOTALE
IN PREDEDUZIONE					
OCC di Trani (*)	9.120,00 €	9.120,00 €			9.120,00 €
PRIVILEGIO IPOTECARIO					
A.M.C.O. S.p.A.	83.000,00 €	63.500,00 €	19.500,00 €		83.000,00 €
AdER	7.000,00 €	7.000,00 €			7.000,00 €
AdER (**)	7.666,00 €	7.666,00 €			7.666,00 €
PRIVILEGIO					
Advisor	1.500,00 €			1.500,00 €	1.500,00 €
CHIROGRAFO					
IFIS	0				0
	108.286,00 €	87.286,00 €	19.500,00 €	1.500,00 €	108.286,00 €
(*) al lordo degli acconti già pagati					
(**) pagamento con credito pignorato c/o terzi					

§ § §

Resta fermo ed impregiudicato tutto quanto riportato ed attestato nella relazione di questo Gestore depositata il 21.12.2023, con particolare riguardo alla convenienza dell'offerta contenuta nel piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Trani, 15.01.2024

Il Gestore

Dott. Fabio Magarelli (*)

(*) firmato digitalmente

